

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1860**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MARTINAT, MATTEOLI, BUTTI,  
CORONELLA, CURTO, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO,  
GRAMAZIO, PONTONE, RAMPONI, SAPORITO e VALENTINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2007**

---

**Modifiche all’articolo 589 del codice penale, in materia  
di omicidio causato da guida in stato di alterazione**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La relazione che accompagna questo disegno di legge potrebbe essere scritta riportando quel triste elenco di vittime della strada che, con ossessionante ripetizione, continuiamo ad apprendere da stampa e televisione.

Ciò che chiediamo con questa nostra iniziativa è una norma che disponga la trasformazione dell'accusa di omicidio colposo in doloso quando, chi ha provocato l'incidente, causando la morte di una o più persone, si era messo alla guida nonostante l'assunzione di alcool o di peggiori sostanze stupefacenti che lo rendevano di per sé pericoloso.

Chi guida in stato di ebbrezza, e non è in grado di mantenere quel necessario livello di attenzione per poter condurre un veicolo, spesso anche predisposto per raggiungere

alte velocità, deve essere punito in forma diversa rispetto a chi, disgraziatamente, causa un incidente rimanendo in una fattispecie colposa.

La società ha già «rubricato» questi soggetti come veri e propri criminali; il nostro intento - ed il nostro dovere - è quello di portare all'attenzione del Parlamento questa situazione in modo che anche la legge sia conseguente.

Lasciamo agli altri le dichiarazioni ed i commenti sulla stampa, ad ognuno il proprio mestiere, noi proponiamo la legge, certamente suscettibile di modifiche migliorative che gli onorevoli colleghi di ogni parte politica riterranno necessario apportare. Rimane tuttavia la necessità di un intervento tempestivo del legislatore in tal senso.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

«Il fatto è da considerarsi doloso qualora, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sia stato compiuto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti».

